

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Civile Sezione 5
Riferimento	31772 – 5 dicembre 2019

Dispositivo

La scelta del soggetto passivo dell'operazione negoziale fiscalmente meno gravosa, non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, essendo necessario che il conseguimento di un "indebito vantaggio fiscale", contrario allo scopo delle norme tributarie, costituisca la causa concreta della fattispecie negoziale

COMPENDIO

Sono configurabili come **abuso del diritto** una o più più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti disapprovati dall'ordinamento.

Il legislatore ne ha puntualmente tracciato la disciplina con l'art. 5 L. 23/2014 a cui rimandiamo, ma non può che non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente.

In tale quadro si muove la lunga ed articolata sentenza citata.

"...la lettura dell'intera esposizione del complesso motivo evidenzia che i pretesi errori di diritto nell'applicazione delle menzionate norme sostanziali e processuali sono illustrati con la mera indicazione delle norme che la ricorrente assume violate, ma senza la necessaria critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni, nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni in diritto..."

"...invero, questa Corte (Cass., n. 5155/2016, in motivazione) ha già avuto modo di precisare che integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica



*che - tenuto conto sia della volontà delle parti implicate, sia del contesto fattuale e giuridico - ponga quale elemento predominante e assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il **divieto di comportamenti abusivi non vale** se quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d'imposta..."*

"In tale contesto evolutivo, si colloca la giurisprudenza, in materia, di questa Corte, che ha già avuto occasione di chiarire che, in materia tributaria, la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa ..."

